



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Presidente

MM/COO/gdia

Roma, 26 luglio 2021

**Spett.le
Consiglio dell'Ordine dei dottori commercialisti
e degli esperti contabili di Napoli Nord
Via Armando Diaz n. 89
81031 - Aversa (CE)**

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 133/2021 – Elezioni Consiglio dell'Ordine e CPO - quesiti vari.

Con la Vostra richiesta (prot. C.n.d.c.e.c. n. 8200 del 01/07/2021) sono stati posti vari quesiti in merito alle elezioni per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine e del Collegio dei revisori nonché all'elezione dei Comitati Pari Opportunità (di seguito solo 'CPO').

Con il primo quesito è stato richiesto se l'avviso di convocazione dell'assemblea elettorale degli iscritti per l'elezione del Consiglio dell'Ordine debba essere separato rispetto l'avviso di convocazione per l'elezione del CPO. Al quesito deve essere fornita risposta positiva in quanto le modalità di presentazione delle candidature, di espressione del voto e di elezione dei membri dei due organi sono differenti tra loro e trovano la propria disciplina in due Regolamenti diversi. Tra l'altro, a sostegno della separazione degli avvisi di convocazione depono anche l'art. 6, co. 3, lett. f) del Regolamento per l'elezione dei Consigli dell'Ordine il quale, nel prevedere che l'avviso di convocazione debba indicare "lo scopo dell'adunanza, limitato all'elezione del Consiglio dell'Ordine territoriale e del Collegio dei Revisori o del Revisore unico", esclude che nell'avviso possano esservi riferimenti diversi dall'elezione del Consiglio dell'ordine e del Collegio dei Revisori.

Con il secondo è stato richiesto se per l'elezione del CPO possa essere utilizzato il medesimo seggio per l'elezione del Consiglio dell'Ordine. Anche a questo quesito può fornirsi risposta positiva. L'elezione dei membri del CPO e del Consiglio dell'ordine sono collegate tra loro non solo perché il CPO ai sensi dell'art. 8, co. 1-bis D.Lgs. n. 139/2005 è istituito presso ogni Consiglio dell'Ordine e decade in caso di scioglimento di questo, ma anche perché il Regolamento per l'elezione dei CPO all'art. 4, co. 1 prevede espressamente che questo venga eletto e rinnovato in occasione delle elezioni del Consiglio dell'Ordine. Tra l'altro nel Regolamento per l'elezione del CPO v'è una norma (art. 8, co. 8) che per quanto non ivi espressamente previsto rinvia alle disposizioni del Regolamento per l'elezione dei Consigli dell'ordine, tra cui anche agli artt. 7 e 13 che regolano la composizione e costituzione del seggio elettorale. Pertanto, l'aver istituito la regola che prevede la concomitanza delle elezioni del Consiglio dell'Ordine con quella dei CPO fa ritenere che, anche per esigenze organizzative e di razionalizzazione delle attività elettorali, possa utilizzarsi il medesimo seggio per entrambe le elezioni.

Il terzo quesito attiene alla data in cui inizia a decorrere il termine di 15 giorni per la presentazione delle richieste di disponibilità a far parte del seggio elettorale in caso di pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea su un giornale quotidiano. Ai sensi dell'art. 6, co. 3, lett. i) del Regolamento per l'elezione dei Consiglio dell'Ordine, l'avviso di convocazione deve contenere l'avviso della facoltà di

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI 2/2

inoltrare la richiesta di disponibilità a far parte del seggio elettorale. Ai sensi del successivo art. 7, co. 2 è previsto che gli interessati a far parte del seggio comunichino la loro disponibilità a mezzo PEC nei quindici giorni successivi. Altresì, all'art. 6, co. 5 è previsto che negli ordini ove gli iscritti superino le 500 unità l'avviso di convocazione possa essere sostituito con la pubblicazione in almeno un giornale quotidiano locale ove ha sede l'Ordine, per due giorni lavorativi di settimane diverse. Alla luce di ciò e considerando che lo scopo della pubblicazione dell'avviso di convocazione sul giornale quotidiano in due giorni di settimane differenti è quello di diffondere il più possibile le informazioni relative alle elezioni e di raggiungere l'ampia platea degli iscritti all'albo, si ritiene che il termine di 15 giorni per la presentazione della disponibilità a far parte del seggio elettorale decorra dal secondo giorno di pubblicazione sul quotidiano.

Con l'ultimo quesito è stato richiesto se la pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea sul giornale quotidiano sia alternativa all'invio tramite pec. Il co. 5 dell'art. 6 del Regolamento, dopo aver disposto che l'avviso di convocazione sia spedito mediante PEC, raccomandata a/r, fax o altro mezzo, prevede che *"Ove il numero degli iscritti all'Albo superi le cinquecento unità, l'avviso di convocazione può essere sostituito dalla pubblicazione della notizia di convocazione delle elezioni in almeno un giornale quotidiano locale ove ha sede l'Ordine, per due giorni lavorativi di settimane diverse, nel rispetto dei termini di cui al comma 1 del presente articolo"*. L'uso del verbo 'può' attribuisce la facoltà di poter decidere se utilizzare la pubblicazione sui giornali quotidiani invece che la spedizione via pec e non un obbligo, essendo pertanto alternative non escludenti tra loro.

Cordiali Saluti.

Massimo Miani

